



Criteria per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione

Osservazioni al DCO 713/2018/R/rif



Contatti

Simone Vellucci

Presidente di Retake

svellucci@retakeroma.org

info@retakeroma.org



Introduzione

Retake ringrazia l'ARERA e la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati per l'opportunità di esprimere la propria opinione su un tema così delicato come quello della gestione dei rifiuti.

Cosa è Retake?

Retake è un'Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro della Regione Lazio, riconosciuta come ONLUS.

Promuove la qualità, la vivibilità e il decoro urbano delle città, mantenendo e migliorando la loro bellezza in un percorso di collaborazione tra cittadini, operatori economici e istituzioni, nella cornice del principio di sussidiarietà come definito nell'art. 118 della Costituzione italiana.

Retake è presente a Roma e provincia ma anche in altre 40 città in Italia, tra cui Milano, Brescia, Napoli, Bari e Palermo.

Retake coinvolge tutte le componenti della società nella cura e nel rispetto della città, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica della propria città.

In particolare le missioni di Retake sono:

- *Urban renewal* che comprende il supporto al decoro urbano, alla rivitalizzazione delle aree verdi e degli spazi urbani;
- Competitività territoriale tramite recupero luoghi iconici;
- Sviluppo della comunità attraverso azioni di educazione ambientale del cittadino;
- Innovazione sociale e collaborazione con le imprese.

I numeri di Retake

A Roma Retake opera con circa 85 gruppi di quartiere ed ha più di 55.000 fan sui social network. Si contano 150 Admin dei gruppi di quartiere, con 6 referenti di gruppo, 9 membri del Consiglio Direttivo e 8 membri dello Steering Committee. Lo scorso anno l'associazione ha promosso solo a Roma oltre 575 eventi di mobilitazione civica.

Perché Retake partecipa alla consultazione?

Retake come detto è una associazione di cittadini (in questo caso anche utenti del servizio dei rifiuti) che contribuisce a rendere le città più belle e decorate, una comunità molto eterogenea, per professioni, per orientamenti (politico, religioso e sociale) e per provenienza e dunque rappresenta ampie fasce di popolazione.



Retake ritiene sia importante che gli utenti del servizio prendano parte attiva nella definizione della regolazione e che l’Autorità possa ricevere e prendere in considerazione anche le loro osservazioni.

Inoltre, assicurare che il settore dei rifiuti funzioni al meglio, dal punto di vista dell’ambiente e della qualità del servizio, come da quello economico, è per certo un obiettivo che Retake e gli utenti condividono pienamente.

In ultimo con le competenze acquisite negli anni, il contributo di Retake è sicuramente valido per delineare eventuali criticità del modello di gestione dei rifiuti e dei materiali per il riciclo.

Oggi la transizione all’economia circolare sta facendo superare il concetto di “rifiuto”: in tale direzione operano le recenti direttive emanate dalla comunità europea nel pacchetto dedicato proprio all’“Economia Circolare”.

La transizione verso un’economia circolare richiede un cambiamento culturale e strutturale condiviso e vissuto nella quotidianità da tutti i portatori di interesse: abbandono dell’economia lineare, il superamento dell’economia del riciclo e l’approdo all’economia circolare.

Si tratta di gestire le risorse in modo più efficiente riducendo gli sprechi, ed evitare che tutto ciò che è ancora utile venga smaltito e sia reintrodotta nel sistema economico.

Tuttavia questo richiede un cambio di mentalità complessivo a livello globale e pertanto Retake comprende che questo non può in alcun modo rientrare tra i compiti dell’Autorità, soprattutto in questa fase iniziale.

Ci piace però lanciare uno slogan: si tratta di realizzare la “democrazia dei rifiuti” in cui ognuno ed insieme tutti ci riappropriamo del valore del “rifiuto” tradotto in un mondo più pulito ed in costi di gestione più bassi. Ed è proprio sulla sostenibilità e continuo miglioramento della gestione dei rifiuti e sui suoi impatti economici che possiamo porre le nostre proposte.

Obiettivi e decorrenza del I periodo di regolazione

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell'intervento dell'Autorità?

S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione?

Retake ritiene che la durata (4 anni) del primo periodo di regolazione e la suddivisione delle sue tempistiche in due semi-periodi biennali, sia consona all'avvio formale ed efficace di tutte le attività di regolazione del settore dei rifiuti.

Si prende atto che sono necessari un paio di anni prima dell'avvio del periodo di regolazione e pertanto non sarebbe costruttivo farlo decorrere prima del mese di gennaio 2020. D'altro canto Retake ritiene che due anni (ossia il 2018 e il 2019) siano sufficienti ai fini della raccolta di tutte le informazioni preliminari e le eventuali osservazioni degli operatori tramite ulteriori consultazioni pubbliche rivolte all'avvio del primo periodo di regolazione.

Pertanto Retake auspica che la decorrenza al 2020 sia poi rispettata cercando di evitare ritardi e di ridurre al minimo eventuali ricorsi a provvedimenti (dedicati o urgenti) che non rientrano tra quelli previsti nell'ambito del periodo di regolazione.

In merito agli obiettivi proposti dal DCO, Retake condivide la suddivisione in obiettivi di natura preliminare per il primo semi-periodo ed obiettivi di efficientamento destinati al secondo semi-periodo.

Il settore dei rifiuti, come illustrato nel DCO, soffre di fortissime inefficienze lungo il territorio nazionale, tuttavia Retake è disposta a condividere anche, se necessario, un allargamento all'intero primo periodo di regolazione degli obiettivi preliminari, a scapito di quelli di efficientamento. Infatti la ricognizione iniziale è e sarà determinante anche per identificare al meglio le aree di inefficienza e dunque intraprendere le azioni necessarie.

Servizio di raccolta e trasporto

S 3. Si condivide l'elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre?

S 4. Si condivide l'elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne sono altre?

S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2?

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell'unbundling contabile?

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell'enucleare costi e ricavi ad esse associati?

Retake ritiene che le attività menzionate nei vari servizi siano condivisibili e condivide l'orientamento dell'Autorità secondo cui al Servizio Base sia applicato il metodo tariffario, mentre agli Altri Servizi siano applicate tariffe in relazione al consumo.

Tuttavia Retake ritiene fondamentale che la gestione separata tra i due servizi dal punto di vista contabile venga resa effettiva nel più breve tempo possibile.

In tema dei costi indiretti, Retake confida nelle competenze dell'ARERA ai fini dell'identificazione delle funzioni di *line* e nella applicazione della disciplina dell'unbundling come avvenuto per altri settori regolati.

In merito ai servizi esterni Retake ritiene che le attività menzionate siano condivisibili.

Si condividono inoltre gli orientamenti in merito alla regolazione dei servizi esterni, per i quali questi rimarrebbero fuori dal trattamento tariffario. Tuttavia secondo Retake, risulta complicato enucleare i costi ed i ricavi di attività che dovrebbero essere svolte in regime di mercato. Inoltre, così come per altre aziende operanti in altri settori regolati, la coesistenza di attività soggette a regolazione ed attività soggette alle regole del libero mercato, potrebbe creare dei possibili casi *moral hazard*.

Pertanto si consiglia di ragionare eventualmente sulla possibilità di un vero e proprio *unbundling* funzionale, tramite ad esempio la costituzione di società indipendenti incaricate di svolgere tutti i servizi esterni in regime di mercato libero.

In questo caso eventuali rapporti commerciali tra l'azienda regolata e quella in regime di mercato sarebbero sotto il controllo dell'Autorità attraverso l'analisi dei costi e dei ricavi della società regolata (eg. il gestore affitta i mezzi di trasporto alla società terza per effettuare servizi esterni e ne ottiene un ricavo).

Si ritiene comunque debba essere chiaramente esplicitato che l'utente non è obbligato a rivolgersi all'azienda titolare di concessione per acquistare uno dei servizi esterni, ma può rivolgersi a qualsiasi altro operatore che sia titolato allo svolgimento delle varie attività nel rispetto di tutta la normativa vigente.

S 8. Si condividono l'ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto?

S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità separata in relazione a ciascun affidamento?

S 10. Si condivide la scelta dell'anno base di riferimento?

In linea generale i riferimenti di natura contabile presi in considerazione per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto sono condivisibili, così come risulta condivisibile la scelta dell'anno base 2018 per il calcolo della tariffa 2020. Non si esclude comunque la possibilità di affinare o rivedere il metodo tariffario qualora si verificano delle condizioni per le quali il riferimento a due anni prima risulti eccessivamente non correlato alle condizioni economiche per l'anno cui si applica la tariffa.

Retake condivide pienamente che l'ambito di applicazione del metodo tariffario corrisponda con il bacino territoriale definito nel contratto di concessione e ritiene inoltre che i criteri contabili siano sufficienti ad assicurare la separazione nel caso di più di un affidamento.

Tuttavia con riferimento al primo semi-periodo di regolazione, pur condividendo la necessità di adoperare una separazione contabile ex-post, Retake sottolinea che, specialmente laddove sussista (per qualche motivo) una forte differenza nella qualità del servizio tra i diversi affidamenti, è assolutamente necessario che non si creino meccanismi di *cross subsidisation* tra utenze.

In altre parole non si dovrebbe in nessun modo caricare sulla tariffa dei costi i cui benefici non ricadono sull'utenza oggetto di un affidamento già penalizzato da una qualità più scarsa del servizio offerto.

Pertanto Retake confida che siano presi in considerazione anche parametri relativi alla qualità del servizio per definire i criteri significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto?

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota di ammortamento come sopra esposti?

S 13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione al servizio di raccolta e trasporto, anche in considerazione della sua natura labour intensive?

Retake condivide i criteri generali per la determinazione dei ricavi riconosciuti.

La legge 481/95 costituisce l'ARERA e le riserva poteri assicurando che clienti finali o utenti siano tutelati, per cui Retake confida nelle elevate competenze dell'Autorità nella regolazione del capitale investito e nella corretta remunerazione degli investimenti.

Tali competenze derivano da una ventennale esperienza in altri settori strategici quali l'energia elettrica ed il gas naturale (ed il sistema idrico) e pertanto possono essere messe a frutto anche nel settore dei rifiuti.

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?

S 15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali? Quali altre spese può sostenere l'ente locale in relazione al servizio di raccolta e trasporto oltre a quelli menzionati?

In linea generale Retake condivide i criteri di ammissibilità dei costi operativi.

Ma soprattutto Retake esprime particolare apprezzamento per la possibilità (espressa al par. 10.22) di riconoscere anche eventuali ulteriori costi sostenuti per l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale attinenti al settore.

Questo permetterebbe a realtà come Retake, la cui missione è prettamente educativa, di collaborare al meglio con i gestori della raccolta e del trasporto ed eventualmente vedersi riservato un budget esterno al patrimonio dell'associazione per svolgere attività sul territorio.

S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore?

S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?

S 18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità possano essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell'ente locale?

Retake riconosce che il problema della morosità così come anche quello dell'elusione o evasione del corrispettivo rappresenta un enorme ostacolo:

1. al funzionamento generale del ciclo dei rifiuti;
2. alla salvaguardia del decoro urbano;
3. al raggiungimento di obiettivi ambientali dettati da normativa nazionale e europea.

Tra le varie forme di evasione, quella che si verifica nel settore dei rifiuti, ha più di altre un impatto immediato sul territorio mettendo spesso in evidenza come molte città italiane siano distanti dagli standard raggiunti da altre città europee.

Il problema sopramenzionato inerente i rifiuti ingombranti abbandonati in strada o nei pressi dei contenitori RSU, è spesso correlato con il tema morosità/evasione. Infatti a Roma per esempio è

previsto il ritiro gratuito (a piano strada) dei rifiuti ingombranti presso le utenze private, a fronte della dimostrazione del regolare pagamento della TARI. Purtroppo l'elevato tasso di morosità/evasione non permette l'utilizzo del servizio e si traduce, soprattutto nelle zone periferiche e/o a bassa scolarizzazione, nel fenomeno dell'abbandono in strada del rifiuto ingombrante creando delle situazioni di degrado ignobili.

Retake quindi comprende che per un miglior funzionamento del ciclo dei rifiuti sia necessario limitare questo rischio in capo alle aziende della raccolta e trasporto. L'approccio proposto nel DCO prevede una socializzazione di questo rischio attraverso il riconoscimento di costi di stanziamento a fondo rischi.

Retake ritiene che questo approccio sia da evitare, in quanto la pratica di socializzazione è, per vari motivi impiegata anche nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e deriva da una serie problematiche difficili da gestire in modo alternativo. Troppo spesso però viene utilizzata come misura standard per la risoluzione di problematiche economico/finanziarie degli operatori del settore. In questo caso, non essendo il settore dei rifiuti caratterizzato da reti, misuratori ed altri elementi che complicano notevolmente l'applicazione della tariffa, il rischio credito e morosità dovrebbe essere risolto fin da subito alla base del problema senza misure palliative come la socializzazione.

L'Autorità dovrebbe pertanto intraprendere da subito, fin da gennaio 2020, una regolazione di severo controllo affinché l'EGATO o i gestori del servizio possano ridurre al minimo il tasso di evasione e morosità. Qualora questi non abbiano strumenti a sufficienza, l'Autorità dovrebbe segnalare il tema alle forze politiche in modo che queste si prendano la responsabilità di dotare, tramite leggi e normativa, l'EGATO o i gestori del servizio dei poteri necessari per intervenire in modo "integerrimo" verso coloro che non pagano il corrispettivo, anche con procedimenti sanzionatori e/o penali.

In una fase transitoria, che possa anche estendersi su più periodi di regolazione, in cui si definisce il passaggio da meccanismi di tributo a tariffe basate sulla quantità di rifiuti prodotti si potrebbe ricorrere al pagamento della "TARI" attraverso soluzioni come quella utilizzata per il canone RAI.

Retake è perfettamente consapevole del fatto che un tale cambiamento necessiti di intese politiche su numerosi fronti e che per il settore elettrico una scelta del genere risulterebbe ulteriormente gravosa soprattutto come freno alla liberalizzazione del settore.

Tuttavia i risultati positivi ottenuti con la riscossione del canone RAI in bolletta, potrebbero suggerire - seppur lo ripetiamo "in via transitoria" - questa soluzione anche per la TARI. Tale soluzione sarebbe sicuramente più equa della socializzazione.

La regolazione del settore dei rifiuti è in uno stato iniziale e pertanto l'ARERA è ancora in tempo per evitare di intraprendere la strada della socializzazione, strumento da sempre considerato facile per la risoluzione immediata ma solo parziale del problema.

In molte realtà, laddove la qualità del servizio a stento assicura condizioni igienico sanitarie minime, far pagare a coloro che già pagano (i buoni pagatori) i costi della morosità/evasione dei cattivi pagatori, potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo a non pagare più e a disinteressarsi delle regole e del senso civico.

Secondo Retake è essenziale rendere consapevoli gli evasori, e in generale tutti gli utenti, che il corrispettivo per i rifiuti non è accessorio o su base volontaria, ma un obbligo ai sensi di legge e una dimostrazione di appartenenza ad una comunità, e che pertanto la sua evasione comporterà punizioni severe.

In questo senso Retake si impegna quotidianamente in strada per far passare questo ed altri messaggi di senso civico.

Si confida quindi che l'Autorità, nel corso del 2019, possa affinare la sua posizione su questo tema e possa identificare migliori strumenti di gestione del rischio.

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti?

S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore?

Retake condivide i criteri esposti dall'Autorità anche in relazione alla possibilità di trasferire agli utenti eventuali maggiori efficienze dovute al recupero di produttività.

È certamente ragionevole aggiornare i ricavi a fronte del recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati come proposto al par. 10.41, tuttavia Retake ritiene, come sarà spiegato più avanti, che qualsiasi forma d'incentivo debba essere riconosciuta a fronte anche della dimostrazione di adeguata qualità del servizio.

In altri termini qualsiasi incentivo deve avere almeno due condizioni ed una di queste deve essere assicurare un livello di qualità del servizio minimo.

S 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la misurazione dell'obiettivo previsto presenti criticità?

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio?

In linea teorica Retake non è contraria alla definizione di un meccanismo di incentivi ambientali e ritiene che quanto espresso dall'Autorità sia condivisibile.

Il peso dei rifiuti indirizzati al riciclo è sicuramente la forma di misurazione più immediata dei risultati ottenuti da una raccolta più attenta.

È necessario comunque che ne sia valutata, in modo trasparente e comunicata, anche la qualità e sia monitorata l'entità degli scarti prodotti dai processi di recupero e riciclo. Pertanto si condivide e si sottolinea il punto 10.48.

Infatti è proprio la percezione che le attività di raccolta differenziata non determinino un'effettiva recuperabilità del rifiuto che indispettisce e scoraggia il cittadino anche più virtuoso.

Si condivide anche il meccanismo di *profit sharing* sui ricavi derivanti dalla valorizzazione delle frazioni raccolte in maniera differenziata, sottolineando la necessità che venga evidenziato e comunicato come quota parte di quei ricavi determinano (in attesa di arrivare ad una tariffa puntuale) la riduzione dei costi di gestione a carico dei cittadini.

Detto questo, Retake propone ulteriori valutazioni in merito agli incentivi da riservare ai gestori della raccolta e del trasporto.

Raggiungere un certo volume di rifiuti pronti per il riciclo, dovrebbe essere condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere l'incentivo. In questo caso, come anticipato nella domanda precedente, l'incentivo ambientale dovrebbe essere riconosciuto a fronte di due condizioni simultanee:

- “Risultati ambientali” misurati tramite peso dei rifiuti pronti al riciclo;
- “Qualità del servizio minimo” misurato tramite indicatori che verranno definiti dall'Autorità nelle successive consultazioni nel procedimento avviato con delibera 226/2018/R/rif (eg. frequenza di raccolta, aderenza al programma dei ritiri comunicato dal gestore).

Per avere accesso all'incentivo dovrebbe essere pertanto necessario fissare un obiettivo in termini di volumi di rifiuti che vengono gestiti di volta in volta durante il periodo di osservazione.

Il gestore della raccolta sarà titolato ad ottenere l'incentivo ambientale se i volumi (il peso) dei rifiuti pronti al riciclo saranno almeno pari all'obiettivo fissato dall'EGATO e se sussiste durante tutto il periodo di osservazione una coerenza periodica (giornaliera / settimanale / mensile a seconda della disponibilità dei dati) tra i volumi portati a riciclo e il bacino di utenti.

In questo modo oltre ad un obiettivo ambientale (ossia la buona produzione di rifiuti ai fini del riciclo) il gestore avrà anche contenuto il fenomeno delle emergenze rifiuti.

Questo meccanismo potrebbe essere comunque abbinato ad altre forme d'incentivo come previsto al par. 10.41 del DCO esaminato nelle domande precedenti.

Questa precisazione è importante poiché agli occhi dell'opinione pubblica le frequenti situazioni di emergenza rifiuti potrebbero addirittura far perdere priorità al delicato tema ambientale.

Servizio di trattamento / smaltimento

S 23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi all'accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione da parte dell'Autorità?

S 24. Si condivide l'impostazione in base alla quale l'Autorità fissa i ricavi di riferimento mentre l'articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra definiti, la determina sulla base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in considerazione a tal fine?

S 25. Si condivide l'applicazione dei criteri di separazione contabile?

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione?

La parte della filiera relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti è molto delicata soprattutto a causa delle carenze infrastrutturali del Paese (correttamente evidenziate nel DCO).

La gestione della capacità è senza dubbio un tema fondamentale che può essere gestito tramite specifici contratti di accesso (come i codici di rete nei settori dell'energia) che prevedano requisiti specifici per le parti. Un sistema di garanzie finanziarie è sicuramente un valido requisito.

È opportuno che l'articolazione tariffaria proposta dal gestore sia coerente con gli obiettivi di decoro in ragione di un incremento del costo a seguito della maggiore produzione di rifiuti e prevedendo meccanismi di tutela delle fasce deboli e sistemi di incentivi per chi (sia utenze domestiche che commerciali) favorisce la riduzione dei rifiuti prodotti.

Comunque si condividono i criteri di separazione contabile come espressi nel DCO.

I criteri di regolazione tariffaria sono condivisibili, soprattutto se vengono considerati nella tariffa i ricavi che l'impianto ottiene dalla vendita di materiali, di energia o calore a valle del trattamento dei rifiuti (come esposto al par. 13.13).

Inoltre, in merito all'efficienza delle attività di trattamento, andrebbe disposto dall'Autorità un meccanismo di penalizzazione agli impianti che non riescono ad estrarre correttamente valore dai rifiuti loro conferiti.

Ad esempio un impianto di compostaggio che riceve il rifiuto umido, qualora non dovesse produrre almeno un certo quantitativo di compost "di valore", ossia riutilizzabile a fini agricoli, dovrebbe incorrere in una penalizzazione sui ricavi riconosciuti.

S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di trattamento? Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione

per ciascuna tipologia di impianto ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? Motivare le risposte.

Retake ritiene che se viene effettuata una buona campagna a contrasto del fenomeno NIMBY, non siano necessari incentivi di alcun tipo.

Gli impianti di trattamento e smaltimento sono indispensabili e vi è un ampio mercato per nuovi investitori considerate le carenze infrastrutturali.

Non servirebbe quindi caricare sull'utenza ulteriori costi legati ad incentivi quando il problema non è di mercato, ma politico.

Pertanto l'Autorità sottolinei con vigore alle forze politiche che le amministrazioni devono lavorare per il bene comune del territorio facendo corretta informazione.

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? Motivare le risposte.

Maggiore informazione implica maggiore trasparenza, pertanto si condivide l'applicazione ai gestori degli impianti di obblighi informativi nei riguardi dell'Autorità e degli utenti.

Tra le informazioni da rendere pubbliche si segnalano anche:

- Le tonnellate di compost prodotto ed i ricavi dalla relativa vendita;
- Le tonnellate di materiali combustibili prodotti, i soggetti a cui sono conferiti ed i relativi ricavi dovuti dalla vendita;
- La quantità di energia (in kWhe) prodotta e immessa in rete e i relativi ricavi;
- La quantità di energia termica (in kWht) prodotta ed i relativi ricavi
- La quantità di biogas (in mc) prodotto eventualmente immesso in rete ed i relativi ricavi.

Ciclo integrato dei rifiuti

S 29. Si condivide l'analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato?

S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell'Ambito? Si ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune?

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti urbani?

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi?

Retake condivide in linea generale i criteri esposti dall'Autorità anche e soprattutto per l'articolazione del PEF a livello di Comune.

Nel caso di Comuni molto grandi, come Roma, si potrebbe addirittura articolare il PEF a livello di municipi o circoscrizioni.

Retake ritiene comunque che le altre voci di costo o ricavo di cui al par. 18.1 c) debbano essere differenziate lungo la filiera in modo da essere specificatamente ascrivibili alla raccolta /trasporto o al trattamento/smaltimento, in modo da evitare conti "calderoni".

Ad ogni modo sarebbe opportuno definire in modo più chiaro quali sono le "eventuali ulteriori voci di costi e ricavi" di cui al par. 18.2 c).

Si condivide la proposta che sia l'EGATO o il Comune ad applicare tali criteri alla fine della determinazione della tariffa, tuttavia, è scontato sottolineare che tali criteri debbano essere gli stessi per tutti gli affidamenti.

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l'approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? Motivare la risposta.

S 34. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l'approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta.

Retake ritiene condivisibili tutti i criteri proposti nel DCO.

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?

S 36. Si condivide l'applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere?
Motivare le risposte

Si condividono le misure transitorie prospettate tuttavia, come sopra anticipato, si potrebbe prevedere il pagamento del contributo attraverso soluzioni come quella utilizzata per il canone RAI ossia abbinandolo alla bolletta elettrica, al fine di ridurre l'evasione o la morosità e soprattutto limitare le azioni di socializzazione di questi costi sugli utenti.

Questa sarebbe solamente una misura transitoria (con i limiti descritti a pag. 8), mentre a regime si dovrebbe immaginare un criterio che limiti l'utilizzo combinato della grandezza degli immobili ed il numero di occupanti come parametro per l'applicazione della tariffa, poiché spesso non correlati con l'utilizzo reale dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti.

Si deve lavorare invece su una tariffazione che tenga conto del peso dei rifiuti realmente prodotti dalle utenze domestiche.

In ultimo è necessario ipotizzare una campagna informativa che renda consapevoli gli utenti domestici che è attivo presso lo Sportello del Consumatore una sezione dedicata alla segnalazione a tema rifiuti (delibera 197/2018/R/rif).

È difficile presumere che possano essere intraprese azioni specifiche da parte dell'Autorità durante il periodo transitorio, ma l'utilizzo dello sportello da parte dell'utente permetterebbe quantomeno di raccogliere la voce dell'utenza.



www.retakeroma.org